



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. Costanzo

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) –

Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –

www.iiscostanzodecollatura.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Art. 1

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che frequentano l'istituto, quale che sia la loro età e condizione, nel più assoluto ripudio di ogni differenza ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

(Finalità)

La vita della comunità scolastica, nel pieno rispetto della Costituzione e della Convenzione internazionale su diritti dell'Infanzia stipulata a New York il 20 Novembre 1989, è informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in stretta osservanza della libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione di ognuno.

La scuola è una comunità di dialogo in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il presente regolamento quindi, sulla base dei principi introdotti dalla legislazione in materia, è ispirato ad un'azione educativa fondata sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e deve concorrere, con l'insieme delle rimanenti attività didattiche, allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza ed al senso di responsabilità

Art. 3

(Doveri degli studenti)

Lo studente deve:

1. essere puntuale ed assiduo alle lezioni ed assentarsi solo per gravi e giustificati motivi
2. giustificare tempestivamente eventuali assenze e ritardi
3. presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente per lo svolgimento di tutte le attività didattiche
4. informare i genitori del proprio andamento scolastico
5. adottare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico
6. mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti nei confronti di tutto il personale della scuola dei compagni
7. comportarsi in modo corretto e adeguato durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione

8. in caso di discordie, appellarsi ad un arbitro neutrale ed autorevole, reperito in ambito scolastico (Docente, non docente, Dirigente Scolastico, compagno autorevole)
9. seguire esclusivamente la lezione che gli viene impartita e non occuparsi di altre attività di qualsiasi tipo
10. ottemperare a quanto legittimamente richiesta dal personale della scuola
11. fornire la documentazione richiesta dall'amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti
12. rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collaborare a renderlo confortevole ed accogliente
13. risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una sanzione disciplinare adeguata al valore del risarcimento non corrisposto. In caso di mancato risarcimento di un danno congruamente elevato, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge.
14. Utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza
15. contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte
16. evitare di usare cellulari o altro materiale audiovisivo durante le ore di lezione

Art. 4

(Principi generali sulla disciplina nella scuola)

1. Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancata rilevata.
3. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. Nessun può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza, il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere condizionatamente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
8. L'irrogazione di sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5

(Tipologia delle sanzioni)

In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*) e relative modifiche, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.

- a. **Richiamo verbale** che non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
- b. **Ammonizione scritta sul registro di classe** In presenza di: a) scorrettezze verso i compagni, i docenti, il personale non docente, le persone esterne alla scuola; b) disturbo lieve durante la lezione; c) comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscono la piena funzionalità del servizio o ostacolano il proseguimento delle finalità formative della scuola; d) lievi violazioni alle norme di sicurezza.
- c. **Ammonizione scritta sul registro di classe con avviso alla famiglia, sospensione con obbligo di frequenza per un giorno con riammissione in classe dopo incontro con un genitore** in presenza di: a) gravi scorrettezze verso i compagni, i docenti, il personale non docente, le persone esterne alla scuola; b) disturbo continuato durante le lezioni; c) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità (ripetersi di assenze e/o ritardi arbitrari o non giustificati, falsificazione di firme); d) violazioni non gravi alle norme di sicurezza, e) violazione del divieto di fumo.
- d. **Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni** in presenza di: a) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta; b) gravi scorrettezze, offese o molestie continuate verso i componenti della comunità scolastica; c) disturbo grave e continuativo durante le lezioni; d) alterazioni di risultati o di registri della scuola; e) danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore dei proprietà della scuola o di altri; f) uso del cellulare all'interno della classe; g) introduzione o consumo di bevande alcoliche all'interno dell'istituto; h) uso improprio della rete internet.
- e. **Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni** nei casi di: a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità di compagni, docenti, personale non docente, c) atteggiamenti di bullismo. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- f. **Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni** nei casi di: a) recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente; b) uso, cessione o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; c) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- g. **Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni**, comunque commisurata alla gravità del reato, nel caso in cui siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad. Es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni,

la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- h. **Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; b) impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- i. **Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

1. Il C.d.C., organo competente ad irrogare le sanzioni, deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate, ad eccezione di quelle previste alle lettere (f-g-h-i) del presente articolo, in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: a) operazione di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; c) attività di volontariato. Queste attività devono essere concordate con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
2. Le sanzioni disciplinari incideranno negativamente sul voto di condotta dell'alunno nel quadrimestre con il seguente criterio: a) ogni 3 astensioni collettive arbitrarie un voto in meno; b) ogni 4 ammonizioni scritte vidimate dal D.S. un voto in meno; c) per ogni sospensione da 1 a 3 giorni un voto in meno, da 4 a 6 il C.d.C. valuta caso per caso.
3. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, sentito il CdC, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso ai viaggi di istruzione o stages o altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe.
4. Di ogni sanzione superiore alla più lieve (ammonizione scritta senza preavviso alla famiglia) viene data comunicazione scritta alla famiglia dal docente Coordinatore.
5. A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente che si sia reso responsabile di danneggiamento del patrimonio scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine la Commissione tecnica dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'accorso, la somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente allo studente, se maggiorenne.

Art. 6

(Organi competenti)

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a), e b) dell'articolo precedente.
2. Il Consiglio d'istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa ai fatti gravissimi che comportano l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
5. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il voto relativo alla decisione disciplinare è segreto. Non è consentita l'astensione. La sanzione verrà comunicata in forma scritta.

Art. 7

(Procedure)

1. Sanzione b) art. 5 ammonizione senza avviso alla famiglia. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro quindici giorni dal richiamo.
2. Sanzione c) art. 5 ammonizione con avviso alla famiglia. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta su diario di classe e la sanzione viene comunicata alla famiglia. Può essere richiesto l'intervento del Dirigente che valuterà l'opportunità di comminare la sospensione dalle lezioni per un giorno, con l'obbligo della frequenza e la riammissione in classe dopo l'incontro con un genitore. E' ammesso ricorso al Organo di Garanzia di Istituto, entro quindici giorni dalla comunicazione alla famiglia.
3. Sanzioni d), e), f) art. 5 Il Coordinatore di classe, accertata l'eventualità di violazione nel Regolamento di Disciplina svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma propone, entro sette giorni, la convocazione del Consiglio di Classe che ascolta l'alunno gli alunni ed i suoi famigliari. Lo studente e la famiglia possono produrre anche una memoria scritta. Il Consiglio dopo una fase di dibattito emette la sanzione disciplinare, in caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina. La sanzione viene notificata immediatamente e l'alunno può scegliere l'eventuale lavoro in istituto. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro quindici giorni dalla notifica.
4. Lettera g), h), i) art. 5 Si riunisce il Consiglio d'istituto e, per urgenza motivata, procede alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno e alla famiglia. Se non sussistano motivi di particolare urgenza, viene eseguita la prassi descritta al punto precedente sostituendo al Consiglio di Classe, il Consiglio d'istituto. Viene data comunicazione della sanzione all'alunno e alla famiglia. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro quindici giorni dalla notifica.
5. Il ricorso interrompe la sanzione.
6. Il ricorso alla Commissione di Garanzia dovrà essere presentato dallo studente in doppia copia al protocollo della scuola che ne attesterà la ricezione mediante la restituzione di una copia con data di presentazione. Nello stesso lo studente, a pena di inammissibilità, dovrà precisare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondato il ricorso, nonché le attenuanti cui ritiene di aver diritto.

Art. 8

(Organo di garanzia)

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n° 237/2007, è istituito all'interno della comunità scolastica un apposito organismo di garanzia denominato "Organo di garanzia", che è chiamato a decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti avverso un provvedimento disciplinare di sua competenza. L'organo di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide altresì sui conflitti che possano sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Dall'organo di garanzia, che dura in carica due anni, fanno parte: un rappresentante eletto dagli studenti, un docente designato dal Consiglio d'Istituto e un rappresentante dei genitori.

Art. 9

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia disciplinare.

Art. 10

(Norma finale)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento d'istituto. Eventuale modificazione sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti, e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Copie del presente regolamento, unitamente a quelle del regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, sono consegnate ai genitori ed agli studenti.

Art. 11

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, dopo l'approvazione dei componenti organi scolastici, entrerà in vigore con la sua pubblicazione all'albo della scuola.

Collegio dei Docenti: approvazione il 14/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo